

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA'

1. DENOMINAZIONE

1 È costituita la "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE INSUBRIA", con attività operativa in Lombardia e, in particolare, nelle Provincie di Varese e Milano, Novara e Verbania

2 L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere, rispettare, tutelare ed aiutare la persona in ogni suo aspetto e/o dimensione e/o momento della vita, con particolare riferimento all'educazione, al lavoro e, in genere, all'attività economica e sociale.

3. La Associazione nasce per continuare e sviluppare, in modalità più adeguate e su basi più aderenti ai mutamenti avvenuti nella realtà, le esperienze della "Associazione CDO Alto Milanese", "Associazione CDO Saronno" e "Associazione CDO Varese", delle quali assume l'esperienza e la storia.

4 La denominazione "Compagnia delle Opere", la sigla CDO e l'emblema costituiscono la denominazione, la sigla e l'emblema dell'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, c.f. 12820350150 (di seguito "Associazione Compagnia delle Opere"), dall'anno 1986 e sono registrati come marchio della medesima.

L'Associazione utilizza denominazione, sigla ed emblema citati in virtù della concessione, sempre revocabile, a tale impiego ricevuta da parte dell'Associazione Compagnia delle Opere.

2. SEDE SOCIALE – L'Associazione ha sede legale nel comune di BUSTO ARSIZIO Le variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune verranno decise dal Consiglio Direttivo.

3. ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI

1 L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, riconosciuta sia come associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze, sia come Ente a carattere assistenziale dal Ministero degli Interni.

2 Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi, Nazionali ed Internazionali, di qualsiasi natura.

4. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2100 (duemilacento).

5. SCOPO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità lucrative. L'Associazione, che trae origine e mantiene il proprio riferimento ideale negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ha lo scopo di:

1) sostenere la responsabilità e la libertà delle persone impegnate nel mondo del lavoro, in imprese ed enti, con o senza scopo di lucro; 2) favorire lo sviluppo delle imprese, opere sociali, attività professionali e associative e di ogni altra iniziativa intrapresa dai propri associati.

Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di paragone, scambio di esperienze, possibilità di nuove conoscenze.

2 L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo.

3 L'Associazione, oltre che alle imprese, si rivolge alle realtà "*no profit*", prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio sanitarie, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione, in particolare professionale, di avviamento al lavoro.

L'Associazione si rivolge inoltre alle persone fisiche valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti e ai dirigenti. Ciascuno dei soggetti cui l'Associazione si rivolge potrà partecipare ai settori individuati sia dallo Statuto che successivamente dal Consiglio Direttivo, essendo la distinzione in settori unicamente volta ad agevolare le singole attività nell'ambito dell'unica realtà associativa.

4 L'Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti gli associati e per tutti gli eventuali settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

- a. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
- b. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- c. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e di volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- d. favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e *no profit*, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione;
- e. divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- f. raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionali, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- g. organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese;
- h. sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- i. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;
- j. assistere e sostenere le imprese e le realtà *no profit* nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito, e nelle strategie e nei processi di internazionalizzazione attraverso cui sviluppare la crescita economica;

- k. fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;
- l. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- m. promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
- n. organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- o. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- p. promuovere, costituire e partecipare a società, enti, associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci o a favore degli stessi.

5 L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di prestazioni libere, volontarie e gratuite, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente

TITOLO II – SOCI

6. SOCI

1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, i liberi professionisti, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni riconosciute e non riconosciute, anche non svolgenti attività commerciale, che condividendone gli scopi vi aderiscono. Persone fisiche che siano in grado di offrire un valido contributo al perseguimento degli scopi associativi possono divenire soci dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

2 I soci dell'Associazione divengono automaticamente Soci ordinari dell'Associazione Compagnia delle Opere.

7. CATEGORIE DI SOCI

1 Nell'Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

2 Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assimilare alla categoria dei soci fondatori altri soci che acquisiscano le medesime prerogative.

3 Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Si considera in regola il socio che ha effettuato il versamento della quota associativa annua non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci di associazioni a loro volta associate alla CDO.

4 Sono soci onorari personalità ed Enti che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. QUOTE ASSOCIATIVE

1 Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

2 Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie di soci, anche con riferimento ai soci persone fisiche, ditte individuali, liberi professionisti, società di persone, persone giuridiche, enti e/o associazioni riconosciute e non riconosciute.

3 È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

4 Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

9. AMMISSIONE DEI SOCI

1 Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita.

2 La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione.

3 Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, che deve essere motivata, le quote anticipate devono essere retrocesse.

10. RECESSO DEL SOCIO

Il socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

11. DECESSO DEL SOCIO

La qualifica del socio non è trasmissibile mortis-causa.

12. ESCLUSIONE DEL SOCIO

1 Il Consiglio Direttivo constata se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto ne legittimano l'esclusione, può conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, l'esclusione del socio che:

a. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso di insolvenza, che si protragga oltre sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote stabilite;

b. in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci;

c. sia posto in liquidazione o assoggetto a procedure concorsuali

2 L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione, ovvero mediante lettera o messaggio inviato allo stesso in via postale o telematica.

13. EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1 La perdita della qualifica di socio determina:

a. l'immediata sospensione di qualsiasi forma di servizio e di assistenza;

b. la decadenza di ogni altro diritto acquisito.

2 In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex socio o ai suoi aventi diritto la liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

14. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal Fondo Patrimoniale, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai nuovi soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo;
- b. dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione;
- c. da eventuali riserve straordinarie;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri;
- e. da contributi in conto capitale di Enti Pubblici e/o privati, italiani e esteri.

15. MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a. dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b. dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- c. dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- d. dai contributi di Enti Pubblici e/o privati, italiani e esteri;
- e. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- f. dai proventi delle iniziative sociali;
- g. dalle offerte dei soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

16. ESERCIZIO SOCIALE

1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17. BILANCIO

1 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. La proposta di bilancio deve essere depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, nei dieci giorni antecedenti e nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

2 Gli avanzi netti di gestione – pagato quindi ogni costo di esercizio – risultanti dai bilanci saranno così destinati:

- a. una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria;
- b. il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4 Eventuali prestiti dei soci alla Associazione sono infruttiferi.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

18. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Direttore Generale se nominato
- il Collegio dei Revisori se nominato.

19. DURATA

1 La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limiti di rieleggibilità.

2 Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.

TITOLO VI – CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

20. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori, ordinari e onorari in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'Assemblea ed iscritti alla data di spedizione o pubblicazione dell'avviso di convocazione.

21. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1 L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, può essere spedito a mezzo di lettera o telefax o posta elettronica o avviso pubblicato sul sito web o sulla stampa dell'Associazione almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea.

2 È a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo precedentemente conosciuto dall'Associazione, quando la comunicazione di variazione inviata dal socio sia pervenuta alla Associazione nel corso dei dieci giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione.

3 L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- b. la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione;
- c. l'ordine del giorno.

4 L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente:

- a. sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- b. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza dell'Assemblea.

23. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea:

- a) delibera:
 - sul bilancio di esercizio;

- stabilisce le direttive generali dell'Associazione;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni argomento sia ad essa riservato dalla legge o comunque venga sottoposto alla sua attenzione;

b) elegge:

- il Consiglio Direttivo stabilendo il numero dei componenti;
- il Collegio dei Revisori.

24. RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

1 In Assemblea ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte e dalla consistenza dell'Ente, Associazione o Società rappresentata. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

2 La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

3 Il socio può farsi rappresentare solamente da un altro associato e in assemblea può essere portatore, oltre che del proprio voto, di un massimo di cinque deleghe in rappresentanza di altrettanti soci.

25. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti; nel caso di loro assenza, l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di elezioni, due Scrutatori.

3 Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

4 Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

26. QUORUM

1 L'Assemblea è valida con la presenza in proprio o per delega:

- della metà più uno dei soci, in prima convocazione;
- qualunque sia il numero dei soci presenti, in seconda convocazione.

2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

27. COMPOSIZIONE

1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 41 membri.

2 Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre un numero dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

3 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

5 I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e il Vice Presidente vicario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvederanno alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che proceda a nuove elezioni.

28. ADUNANZA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1 Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale:

- a. ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b. su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione.

2 L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente, via telefax o posta elettronica, di norma tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza potrà essere inviato almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero dal Vicepresidente Vicario ovvero da altro Vicepresidente ovvero ancora dal consigliere più anziano. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

4 Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'Associazione;
- i Revisori, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte.

5 Il Consiglio può nominare un Segretario del Consiglio anche fra estranei al Consiglio stesso. Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

29. ATTRIBUZIONI

1 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte ad enti e terzi. In via esemplificativa compete al Consiglio Direttivo:

- stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie;
- introdurre quote di ingresso per nuovi soci, da attribuire al patrimonio sociale, fissandone la misura;
- sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- emanare eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per settori territoriali o di attività;
- decidere in ordine alla:
 - ammissione di nuovi soci;
 - equiparazione di soci alla categoria dei soci fondatori;
 - nomina dei soci onorari;
 - decadenza e esclusione dei soci;
 - adesione dell'Associazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali;

- nominare Gruppi di Studio, nonché Comitati Tecnici, per coadiuvarlo nella promozione e coordinamento dei settori di attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. Di norma i Comitati Tecnici hanno funzioni consultive. Occorrendo il Consiglio Direttivo può delegare ad esse propri poteri deliberando in ordine agli stessi ed ai limiti della delega conferita;
- istituire e sciogliere sezioni staccate, filiali, uffici, delegazioni e dipendenze fissando i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento.

2 Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

CAPO III – COMITATO ESECUTIVO

30. COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI

1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, delimitandone i relativi poteri. Ne fanno parte di diritto il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti oltre ai membri nominati del Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina.

2 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei componenti, presente il Direttore Generale.

3 Su invito del Presidente partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo i Revisori, se nominati.

CAPO IV – PRESIDENTE

31. COMPITI E ATTRIBUZIONI

1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2 Ha la firma per tutte le operazioni sociali, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo

avvocati e procuratori. È munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l'ordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate facoltà. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

3 Il Presidente nomina il Direttore Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un Vicedirettore.

4 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue facoltà sono attribuita al Vicepresidente Vicario e, in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro Vice Presidente o membro del Consiglio Direttivo.

CAPO V – DIRETTORE GENERALE

32. COMPITI E ATTRIBUZIONI

Il Direttore Generale:

- opera nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Consiglio del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, a quelle del Comitato Esecutivo ed alle Assemblee dei soci, ad eccezione dei casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vicedirettore o da altro delegato del Presidente.

CAPO VI – COLLEGIO DEI REVISORI

33. COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI

1 L'Assemblea può nominare un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, i membri del Collegio possono essere scelti anche tra i soci. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge civile. Rientra nei compiti dei Revisori vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto nonché sulla redazione dei bilanci e/o dei rendiconti annuali: di tale disamina relaziona alla Assemblea Ordinaria dei soci. I Revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

2 In caso di decesso o di dimissioni di uno dei Revisori effettivi subentrerà il Supplente più anziano in ordine di età.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

34. PERSONALITA' GIURIDICA

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica osservati gli obblighi di legge.

35. DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati.

2 Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

37. SCIoglimento

1 Lo scioglimento dell'Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio sociale saranno deliberati dall'Assemblea dei soci che provvede a nominare uno o più liquidatori, anche fra gli stessi soci.

2 Il patrimonio sociale dell'Associazione verrà devoluto, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3 comma 190 L. 662/1996 e sue successive modificazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

38. RINVIO – Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile, nonché delle leggi vigenti in materia.

Busto Arsizio 14 dicembre 2015